



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio 1 - Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale - Ruolo Unico della Dirigenza e Banche
Dati

Fax 0917073470 Telefono 0917073357

PROT/G/2010/ 194963

DEL 21/12/2010

Oggetto : Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e succ. mod. ed int.. Permessi ex art. 33 comma 3. Circolare

Allegati : modello richiesta permesso annuale

- AI SERVIZI DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE
C/O ASSESSORATI REGIONALI
LORO SEDI
- AI DIRIGENTI GENERALI
DEI DIPARTIMENTI REGIONALI
LORO SEDI
- AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL PRESIDENTE E DEGLI ASSESSORI
LORO SEDI
- AGLI UFFICI ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL
PRESIDENTE
- AL FONDO PENSIONI SICILIA
SEDE
- AGLI UFFICI SPECIALI
LORO SEDI
- AGLI ENTI REGIONALI
- ARAN
- A.R.P.A.
- E.R.S.U (PA-CT-ME-EN)
LORO SEDI
- P.C. ALL' AREA AFFARI GENERALI
DEL DIPARTIMENTO
SEDE
- ALL' ASSESSORE DELLE AUTONOMIE LOCALI
E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
- GABINETTO
- SEGRETERIA TECNICA
- S.P.V.S.
SEDE

La legge 4 novembre 2010, 183 pubblicata sulla GURI del 9 novembre 2010, n. 262 interviene, all'art. 24, sul regime dei permessi di cui alla legge 104/92. La norma è entrata in vigore il **24** novembre 2010.

Scopo della presente circolare è fornire le prime indicazioni sulla norma appena indicata e uniformare l'applicazione delle disposizioni in essa contenute.

Presupposto per la fruizione dei permessi di cui alla presente rimane sempre la situazione certificata di handicap grave ai sensi dell'art. 33, comma 3, della l.r. 104/92.

Di seguito le novità introdotte dalla legge 183/2010.

SOGGETTI LEGITTIMATI.

Soggetti legittimati a fruire dei permessi di cui sopra sono, nella nuova formulazione del comma 3 dell'art. 33 (si intende l. 104/92) di regola il coniuge e i parenti o affini entro il 2° grado.

Rispetto alla previgente disposizione il legislatore ha da un lato menzionato espressamente il coniuge e dall'altro limitato i titolari della prerogativa ai parenti od affini entro il secondo grado.

Tuttavia in presenza di situazioni eccezionali la categoria dei familiari legittimati a fruire dei permessi si estende ai parenti o affini entro il 3° grado e precisamente "qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti".

Dunque nel caso in cui anche uno solo dei soggetti indicati (genitori o coniuge) si trova in una delle descritte situazioni (compimento 65 anni, assenza, patologia invalidante, decesso) si ha la possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza.

Si richiamano le disposizioni del codice civile che definiscono il rapporto di parentela (il vincolo che lega le persone che discendono dallo stesso soggetto, detto "capostipite") ed affinità (il rapporto che intercorre tra un coniuge e i parenti dell'altro) e si ricorda che sono:

Parenti di primo grado

- Figli e genitori (linea retta)

Parenti di secondo grado

- Fratelli e sorelle.

- Nipoti e nonni.

Parenti di terzo grado:

- Nipote e zio.

- Bisnipote e bisnonno.

Parenti di quarto grado:

- Cugini.

Affini di primo grado

- Suocero e genero, suocero e nuora

Affini di secondo grado

- marito e fratello della moglie, moglie e sorella del marito ecc..

Affini di terzo grado

- zio del marito rispetto alla moglie, zia della moglie rispetto al marito ecc..

Affini di quarto grado

- cugino del marito rispetto alla moglie.

Quanto alle "patologie invalidanti" in presenza delle quali è consentita l'estensione dei titolari della prerogativa, la legge non ne offre alcuna definizione.

Al riguardo si riportano le indicazioni del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Dipartimento della Funzione Pubblica, fornite con circolare n. 13/2010.

“Un utile punto di riferimento per l'individuazione di queste patologie è rappresentato dall'art. 2, comma 1, let. d), del decreto interministeriale - Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che disciplina le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. In particolare, si tratta delle: “1) *patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche*; 2) *patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali*; 3) *patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario*;”.

Ancora nella stessa circolare riconduce alla voce “assenza”, a titolo esemplificativo, le seguenti situazioni: celibato, stato di figlio naturale non riconosciuto, divorzio, separazione legale e abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

REFERENTE UNICO PER L'ASSISTENZA ALLA STESSA PERSONA IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE.

L'art. 24 della legge 183/2010 stabilisce che non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei permessi per la stessa persona con disabilità in situazione di gravità.

In particolare il comma 2 del predetto articolo 24 sostituisce il comma 2 e abroga il comma 3 dell' art.42 del dl 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative a tutela della maternità e della paternità), eliminando i requisiti della “continuità” e della “esclusività” dell'assistenza quali presupposti essenziali ai fini della concessione dei benefici per l'assistenza al figlio maggiorenne in situazione di disabilità grave; mentre il 3° comma incide sull' art. 20 della legge 53/2000 eliminando anche per la generalità dei parenti e degli affini del disabile in situazione di gravità, i requisiti della “continuità” e della “esclusività” previsti in precedenza ai fini del godimento dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92.

Dunque i tre giorni di permesso per soggetto disabile possono essere fruiti esclusivamente da un solo lavoratore e non alternativamente da più beneficiari. In base alla legge, quindi, viene individuato un unico referente per ciascun disabile.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione precisa che, in assenza di preclusioni previste espressamente dalla legge, lo stesso lavoratore può fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili. Similmente il lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione può fruire dei permessi per se stesso e per il familiare disabile che assiste.

GENITORI CHE ASSISTONO UN FIGLIO IN SITUAZIONE DI HANDICAP GRAVE

Il testo novellato dell'art. 33 della l. n. 104 del 1992 riconosce ai genitori, anche adottivi, la possibilità di fruire dei permessi in argomento alternativamente.

Fermo restando il limite dei tre giorni mensili la norma deroga alla regola sopra descritta del referente unico.

Sempre a seguito delle modifiche di cui alla commentata legge 183/2010 i permessi giornalieri possono essere fruiti da genitori, (e dai parenti ed affini in alternativa ai genitori) anche per l'assistenza ad un minore di tre anni in situazione di handicap grave. Si rimanda in tal senso alla soppressione delle parole

“successivamente al compimento del terzo anno di vita del minore del bambino” già contenute nel precedente art. 33, comma 3, della l. 104/92.

Gli odierni permessi giornalieri si possono cumulare con il congedo parentale e il congedo per la malattia del figlio.

PRESUPPOSTI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI

1) La persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno.

Sul punto non è intervenuta alcuna modifica.

Continua a richiedersi il ricovero per le intere 24 ore presso strutture pubbliche o private che garantiscono l'assistenza sanitaria.

In linea con le indicazioni fornite nella già citata circolare n. 13/2010 costituiscono eccezioni alla regola le seguenti circostanze:

- interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;
- ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;
- ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica.

2) Eliminazione dei requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell'assistenza.

A seguito della odierna novella legislativa i requisiti della "continuità" e dell' "esclusività" dell'assistenza non sono più menzionati espressamente quali presupposti necessari ai fini della fruizione dei permessi in argomento da parte dei beneficiari. Inoltre, nella riformulazione dell'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 non è più presente il requisito della "convivenza" già eliminato dall'art. 20 della 53/2000.

DECADENZA DAL DIRITTO

L'art. 24 in parola introduce il comma 7 bis dell'art. 33 della l. 104/92, prevedendo la decadenza per il lavoratore dal diritto a beneficiare dei tre giorni di permessi mensili qualora il datore di lavoro o l'Inps accertino l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dello stesso diritto. In questi casi l'Ufficio preposto provvederà a revocare l'atto di assenso dovrà e le agevolazioni non potranno essere più accordate per effetto della decadenza.

Al riguardo si rammenta che il lavoratore si impegna, con dichiarazione di responsabilità, a comunicare entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto che legittima la richiesta dei permessi ed in particolare l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in condizione di gravità, la revoca del giudizio di gravità della condizione di disabilità, l'eventuale decesso del disabile.

L'Amministrazione provvederà alla verifica, anche a campione, della certificazione ovvero delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Naturalmente, ove nell'ambito o a seguito degli accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente, l'ufficio si attiverà tempestivamente per lo svolgimento del relativo procedimento e, se del caso, provvederà alla comunicazione alle autorità competenti delle ipotesi di reato.

PREROGATIVE RELATIVE ALLA SEDE DI SERVIZIO

Anche la normativa concernente l'ulteriore beneficio relativo all'avvicinamento alla sede di servizio (comma 5 dell'art. 33 della legge 104/92) è stata altresì novellata. Con la modifica è stato previsto che il lavoratore ha diritto a scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina non più al domicilio del lavoratore che presta assistenza, ma al domicilio della persona da assistere.

APPLICAZIONE

I servizi cui la presente è rivolta esamineranno, sulla base delle nuove disposizioni, le domande presentate a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 183/2001 (24 novembre 2010).

Per quanto riguarda le istanze presentate prima della predetta data non ancora istruite ovvero per i provvedimenti già adottati in base alla previgente normativa, dovranno essere riesaminate quelle pervenute da parenti e affini di terzo grado dei soggetti disabili in situazione di gravità nonché quelle presentate da più familiari (a meno che non si tratti dei due genitori) per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità in situazione di gravità.

Resta ferma la cadenza annuale delle verifiche come già stabilito con circolare n. 171873 del 19 novembre 2008.

La questione del preavviso al datore di lavoro ai fini della fruizione dei permessi lavorativi derivanti dall'articolo 33 della Legge 104/1992 non è formalmente disciplinata da alcuna normativa specifica. Tuttavia al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente interessato, salve situazioni d'urgenza, per la fruizione dei permessi, dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese.

DELEGA ALLA FIRMA DEI PROVVEDIMENTI

I dirigenti dei Servizi di Gestione Giuridica ed Economica del Personale in Servizio, cui la presente è diretta, sono delegati alla firma dei provvedimenti di autorizzazione (diniego e revoca) alla fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92.

Il Dirigente del Servizio 1

(Vaccaro)
Vaccaro

IL DIRIGENTE GENERALE
(Bologna)

[Handwritten signature]

PALERMO

DOMANDA ANNUALE DI PERMESSI PER L'ASSISTENZA A SOGGETTI IN CONDIZIONE DI HANDICAP GRAVE

Il/La sottoscritto/a _____ nato a _____ il _____

c.f. _____ qualifica _____ con contratto a tempo:

- determinato indeterminato
 tempo parziale tempo pieno

in servizio presso _____

sede di lavoro _____ recapito telefonico: _____

CHIEDE

di poter fruire dei benefici previsti dall'art. 33 L. 104/92 : _____ (1)

nelle giornate che saranno indicate in tempo utile all'ufficio di appartenenza

- in quanto affetto da handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/92

per ___l___ figli___ _____ nat___ il _____ c.f. _____

- in quanto parente o affine

A TAL FINE DICHIARA

- che il portatore di handicap non è ricoverato a tempo pieno presso istituto specializzato (2)
- che l'altro genitore (in caso di richiesta del genitore per il figlio) :

a) è lavoratore dipendente presso _____
Indirizzo _____ n. di tel. _____
_____ e che fruisce dei permessi L.104/92 si no

b) svolge lavoro autonomo

c) non svolge attività lavorativa

- che nessun altro familiare fruisce dei permessi per la stessa persona con disabilità grave
- che il rapporto di parentela o affinità con il portatore di handicap è il seguente :

- che il genitore o il coniuge (in caso di richiesta del parente o affine di terzo grado) del portatore di handicap si trova nelle condizioni di assenza, età anagrafica o patologia previste dall'art. 33, comma 3, della l. 104/92.

- di essere consapevole che nel caso del non riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità da parte della Commissione Medica di Verifica, l'Amministrazione provvederà al recupero di quanto già usufruito a titolo di permessi per la Legge 104/92 (3).

- di essere l'unico referente della gestione dell'assistenza al portatore di handicap.

In caso di adozione/affidamento:

Provvedimento di adozione /affidamento n. _____ rilasciato dal tribunale di _____ in data _____

ALLEGA

- certificato della competente struttura sanitaria (o eventuale certificazione provvisoria) che attesta la presenza di una condizione di handicap grave di cui al comma 3 dell'art. 3 della Legge 104/92.
- Altra documentazione:

Il/la sottoscritto/a è consapevole che:

- è soggetto/a alle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (articolo 76 del D.P.R. 445/2000);
- decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione (artt. 71 e 75 D.P.R. 28.12.2000, n. 445).

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare entro 30 giorni dall'evento:

- l'eventuale ricovero a tempo pieno o decesso del soggetto in condizioni di handicap grave;
- la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della competente Commissione sanitaria;
- la fruizione dei permessi, per lo stesso soggetto in condizione di handicap, da parte di altri familiari.

Il/la sottoscritto/a si impegna, nel caso presenti la domanda essendo in possesso solo della certificazione provvisoria, a trasmettere il verbale definitivo della competente Commissione sanitaria.

Firma _____(4)

(1) Specificare la tipologia di permesso

(2) I permessi, anche in caso di ricovero, possono essere concessi nei casi di : interruzione del ricovero per recarsi al di fuori della struttura che ospita il disabile per effettuare visite e terapie appositamente certificate; ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine; ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare.

(3) Per il caso si presenti la domanda essendo in possesso solo del verbale rilasciato dalla Commissione Medica ASL in attesa di quello definitivo approvato dalla Commissione Medica di Verifica

(4) Da sottoscrivere in presenza del dipendente addetto oppure sottoscrivere e allegare copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

(Spazio riservato all'autentica della firma)

Ai sensi dell'art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000 attesto che la sottoscrizione della dichiarazione sopra riportata è stata apposta in mia presenza dal dichiarante Sig. _____

_____ identificato con _____
n. _____ rilasciato/a il _____ da _____
_____ e preventivamente ammonito/a sulle responsabilità penali cui si può andare incontro in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000).

L'incaricato _____

DATI E DICHIARAZIONE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ

Il/La Sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ C.F. _____ residente in _____
via/piazza _____ n. _____

Dichiara

- di essere figlio o affidato del richiedente
- di essere in condizione di disabilità grave accertata dalla competente Commissione Sanitaria di _____
- di non essere ricoverato a tempo pieno e di essere assistito dal/dalla sig. / sig.ra _____ nato/a _____

Firma _____

Se la firma non è apposta in presenza dell'impiegato, la presente dichiarazione deve essere inoltrata unitamente alla fotocopia del documento di identità

Dichiarazione del disabile che non sa o non può firmare

Attesto che tale dichiarazione è stata resa in mia presenza dal dichiarante identificato mediante (estremi del documento di riconoscimento) _____ che ha altresì dichiarato

che non sa firmare

che non può firmare a causa di impedimento temporaneo

Firma _____

La dichiarazione è accolta da un pubblico ufficiale o da un funzionario dell'Amministrazione regionale che deve accertare l'identità del dichiarante

Se il disabile è impossibilitato a firmare ed è soggetto a tutela, curatela o amministrazione di sostegno la dichiarazione deve essere sottoscritta rispettivamente dal tutore o dall'interessato con l'assistenza del curatore o dall'amministratore di sostegno. In questi casi occorre allegare copia del provvedimento di nomina del tutore, curatore o amministratore di sostegno

DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE IN OCCASIONE DEL RINNOVO ANNUALE

Il/La sottoscritto/a consapevole delle responsabilità amministrative, civili e penali per il caso di dichiarazioni false, dichiara che la competente Commissione sanitaria non ha rivisto il giudizio di gravità della condizione di handicap grave della persona per la quale vengono richiesti i permessi e che la certificazione presentata non ha subito modifiche e non è scaduta.

Firma _____

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

(Articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni)

L'Ufficio provvederà al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni istituzionali. I dati richiesti sono obbligatori ed in caso di eventuale rifiuto a rispondere l'Amministrazione non potrà definire la pratica. I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.